

# REGIONE TOSCANA

## Giunta Regionale



**Direzione Generale Competitività del Sistema  
Regionale e Sviluppo delle Competenze  
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale**

**Settore Produzioni Agricole Vegetali**

Prot. n. AOO-GRT  
da citare nella risposta

Data

Allegati 1 di seguito

Risposta al foglio del  
Prot. numero AOO – GRT/

**Oggetto: Comune di Montespertoli (FI) – D. C.C. n. 49 del 31/7/2014 di adozione del Regolamento urbanistico ai sensi dell'art. 17 della l.r. 1/2005 - Contributi tecnici.**

**Alla Direzione Generale delle Politiche Territoriali  
Ambientali e per la mobilità- D.G. Governo del territorio**

**Settore Pianificazione del territorio**

Si trasmettono i contributi istruttori relativi al Comune di Montespertoli (FI) - Adozione del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 della l.r. 1/2005 redatti da questo Settore e dal Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agroambiente.

**Il Dirigente Responsabile del Settore  
(Dr. Stefano Barzagli)**

oggetto: Comune di Montespertoli (FI) - D. C.C. n. 49 del 31/7/2014 di adozione del Regolamento urbanistico ai sensi dell'art

oggetto: Osservazione relativa al Regolamento Urbanistico del Comune di Montespertoli. Art. 17 della L.R. 1/05.

n allegati: 0

n allegati: 6

AOOGRT/263678/G.010.020 del 27/10/2014

AOOGRT/269141/N.060.030 del 31/10/2014

Contributo istruttorio - Comune di Montespertoli (FI) – D.C.C. n. 49 del 31/7/2014 - Adozione del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 l.r. 1/2005.

## **Considerazioni specifiche agli aspetti agricoli.**

### **Norme Tecniche di Attuazione**

## **Titolo IV – Disciplina del territorio rurale**

### Articolo 22 – Aree agricole ad elevato valore paesaggistico.

Al comma 2 viene reso “*necessario mantenere le produzioni agricole che caratterizzano il valore paesaggistico*”.

Considerati gli orientamenti contenuti nella recente proposta della Giunta regionale di nuova legge sul governo del territorio, attualmente all'esame del Consiglio regionale, si suggerisce di evitare impostazioni che interferiscano con le autonome scelte agronomico-culturali, anche poliennali, delle aziende.

Sono altresì da evitare indirizzi che determinino limiti non giustificati e tali da porre ostacolo all'esercizio dell'agricoltura. Infatti solo con il mantenimento di attività agricole economicamente vitali è possibile garantire il presidio del territorio ed il mantenimento dei paesaggi agrari.

Al comma 7 viene previsto il divieto di localizzazione di impianti a terra per la produzione di energia rinnovabile.

Si richiama in proposito la delibera di Consiglio regionale n. 68 del 26/10/2011 che ha approvato l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra segnalate dalle Province, in attuazione dell'art. 7 commi 1 e 3 della l.r. 11/2011.

### Capo II Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.

Negli articoli del Capo II (da 25 a 33) sono individuate e regolamentate le sole aree a prevalente funzione ed è pertanto da chiarire se queste vengono assimilate nel regolamento alle aree ad esclusiva funzione (art. 40 comma 4 e 5 della l.r. 1/2005).

Contrariamente si segnala che in queste ultime appare di fatto precluso ogni possibile intervento finalizzato all'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse (costruzione abitazioni rurali - art. 27; costruzione annessi commisurati produzione agricola - art. 28; costruzione annessi svincolati dalla produzione agricola - art. 29; Annessi precari e serre temporanee - art. 30; Attività agricole amatoriali - art. 31; Recinzione fondi agricoli - art. 33).

### Art. 26 – Programmi aziendali (P.A.P.M.A.A.)

Al comma 2 viene previsto il ricorso a programmi con valore di piano attuativo per la realizzazione di nuovi edifici di abitazione rurale e di annessi con SUL superiore a 200 mq (100 mq in aree ad elevato valore paesaggistico di cui all'art. 22 del Regolamento).

Si suggerisce di valutare l'opportunità di tale impostazione, che generalizza il ricorso alla procedura di piano attuativo, con evidenti ricadute sugli imprenditori agricoli e l'Amministrazione Comunale

### Articolo 27 – Edifici ad uso abitativo.

Al comma 2 lett. c) viene prevista la possibilità di costruire nuovi edifici rurali solo da parte di aziende agricole “...con attività consolidata nel territorio da almeno cinque anni”.

Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 41 comma 2 della l.r. 1/2005 e le condizioni definite all'art. 3 del Reg. 5/R (Presentazione PAPMAA, superfici fondiariae minime da mantenere in coltura, necessità di ore lavorative annue, prioritario recupero di edifici esistenti, ecc.) si ritiene tale prescrizione non giustificata e penalizzante per i nuovi imprenditori agricoli.

Referenti:

Marco Minucci

Tel. 055/4383713

e-mail: [marco.minucci@regione.toscana.it](mailto:marco.minucci@regione.toscana.it)

Claudia Generosi

Tel 055/4383782

e-mail [claudia.generosi@regione.toscana.it](mailto:claudia.generosi@regione.toscana.it)

## Considerazioni specifiche agli aspetti forestali.

A seguito della richiesta di contributo relativa alla pratica di cui alla L.R. n. 1 del 03.01.2005, Comune di Montespertoli (FI) – Regolamento Urbanistico – Adozione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, di cui alla nota prot. AOO-GRT/220482/N.060.030 del 11 Settembre 2014, si comunica quanto segue:

L' Adozione del Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005, del Comune di Montespertoli (FI), non comporta nessuna problematica per le materie di competenza del Settore Forestazione, Promozione dell'innovazione e interventi comunitari per l'agro ambiente.

Referente:  
Claudio Ciardi  
Tel. 055/4383696  
e-mail: [claudio.ciardi@regione.toscana.it](mailto:claudio.ciardi@regione.toscana.it)